COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

40.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALESSI**

INDICE

PAG.

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 526

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

VASSALLI: Modificazione degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale, relativamente ai colloqui tra l'imputato detenuto e il proprio difensore e al deposito dell'interrogatorio dell'imputato (2722);

Senatori ZUCCALÀ ed altri: Modifiche degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale, per la tutela del diritto dell'imputato detenuto di conferire col proprio difensore (*Approvata dal Senato*) (2935) 526

PRESIDENTE 526

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore* 526

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 526

VASSALLI 526

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

VASSALLI: Modificazione dell'articolo 260 del codice di procedura penale, concernente la nuova emissione del mandato di cattura (2616) 526

PRESIDENTE 526, 527, 531

CASTELLI 531

CATALDO 528

GUIDI 531

PAG.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore* 527

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 531

VASSALLI 528

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche relative all'espletamento degli scrutini per il conferimento delle promozioni ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, limitatamente alle vacanze formatesi alla data del 31 dicembre 1969 (2956) 531

PRESIDENTE 531, 532

BERNARDI, *Relatore* 531

CASTELLI 532

COCCIA 532

MUSOTTO 532

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 532

VASSALLI 532

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari (2957) 532

PRESIDENTE 532, 533

BERNARDI, *Relatore* 532

CASTELLI 533

COCCIA 533

MANCO 533

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 533

VASSALLI 533

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Partecipazione ai concorsi dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura e abrogazione dell'articolo 35 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 838, e dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 (1892) 533

PRESIDENTE 533, 535

AMADEI LEONETTO 535

CASTELLI 535

GUIDI 535

LA LOGGIA, *Relatore* 533, 535

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 535

Votazione segreta:

PRESIDENTE 535

La seduta comincia alle 10,45.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito le proposte di legge n. 2722 e n. 2935.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

Seguito della discussione delle proposte di legge Vassalli n. 2722 e senatori Zuccalà ed altri n. 2935 *(Approvata dal Senato)* concernenti i colloqui tra l'imputato detenuto e il difensore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge Vassalli e Zuccalà concernenti i colloqui tra l'imputato detenuto ed il difensore.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Nella scorsa seduta il Governo si è riservato di dare una risposta su questo punto dell'ordine del giorno. Infatti è emersa in Commissione una tendenza a consentire il colloquio tra l'imputato detenuto e il suo difensore anche prima del deposito del verbale dell'interrogatorio, in considerazione del fatto che altrimenti si stabilirebbe una disuguaglianza di trattamento tra l'imputato libero e l'imputato detenuto. Su questo punto si è svolta una viva discussione ed il Governo si è riservato di dare una risposta.

VASSALLI. Poiché non sono stato presente alla prima fase della discussione di queste proposte di legge, pur avendo presentato un emendamento che ha raccolto alcune adesioni, vorrei sottolineare che è sorto un problema in un certo senso nuovo, anche se profondamente vivo, che riguarda la possibilità che il detenuto conferisca con il proprio difensore prima dell'interrogatorio.

Su questo problema io non prendo posizione perché attendo la risposta del Governo. Desidero chiarire che la mia proposta di legge è nata quando ancora non esisteva la sentenza n. 190 del 1970 della Corte costituzionale. In sostanza, si voleva anticipare quello che ha deciso la Corte costituzionale, cioè che fosse consentito all'imputato detenuto di conferire con il proprio difensore senza autorizzazione. Perciò sia la mia proposta di legge sia quella dei senatori Zuccalà, Pieraccini, Bardi e Banfi sono in un certo senso vecchie in quanto hanno una prospettiva limitata.

Oggi, attraverso quella che il relatore, sostenuto dall'onorevole Guidi e da altri, ha obiettivamente prospettato come possibile conquista, si apre una problematica nuova, non solo rispetto alla decisione della Corte costituzionale, che vuole la presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato, ma anche rispetto al testo originario delle proposte di legge in discussione, che non avevano posto il problema di un colloquio tra detenuto e difensore prima del deposito del verbale dell'interrogatorio.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non è in condizione di sciogliere la riserva posta nella seduta del 17 febbraio. Perciò chiede un ulteriore rinvio del seguito della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge Vassalli: Modificazione dell'articolo 260 del codice di procedura penale, concernente la revoca e la nuova emissione del mandato di cattura (2616).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Vassalli: « Modificazione dell'articolo 260

del codice di procedura penale, concernente la revoca e la nuova emissione del mandato di cattura ».

L'oronevole Lospinoso Severini ha facoltà di svolgere la relazione.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sento anzitutto il dovere di dare atto all'onorevole Vassalli, presentatore della proposta di legge in discussione, dell'impegno che egli pone, come eminente giurista, per far breccia nell'attuale sistema processuale onde adeguarlo quanto più sia possibile al dettato costituzionale attraverso la modifica o integrazione di alcune norme che più palesemente si prestano a rilievi di illegittimità costituzionale.

L'argomento oggetto della proposta di legge è fra i più delicati ed importanti perché investe il campo della libertà personale dell'imputato, che viene a ragione sempre più attentamente considerata. Esso attiene alla modificazione dell'articolo 260 del codice di procedura penale, concernente la revoca e la nuova emissione del mandato di cattura.

È a tutti noto il contenuto di detta norma, collocata nel libro II del codice di procedura penale, che riguarda l'istruzione dei processi penali, titolo I, recante disposizioni generali, capo II, relativo alla libertà personale dell'imputato, sezione II, concernente la presentazione spontanea ed i mandati. Essa, per la sua collocazione e per il suo tenore letterale, evidenzia chiaramente che il legislatore del 1930 ha ritenuto l'istituto della revoca del mandato di cattura come un istituto « fondamentalmente » istruttorio e quindi non applicabile né alla fase degli atti preliminari al giudizio, né alla fase del giudizio.

Ho detto però « fondamentalmente » perché, come chiaramente è messo in rilievo nella relazione che accompagna la proposta di legge, l'argomento riguardante la collocazione della norma non può essere ritenuto decisivo, in sede di interpretazione della norma stessa, per sostenere la limitazione dell'istituto della revoca del mandato di cattura alla fase istruttoria. Se è vero, come è vero, che l'articolo 273, anch'esso collocato nel libro II, contiene anche una disposizione che è relativa esclusivamente alla fase del giudizio e che è direttamente collegata, secondo la prevalente giurisprudenza, con l'articolo 260 (trattasi della disposizione attinente all'emissione del mandato di cattura da parte del pretore o del presidente del collegio giudicante dopo il rinvio a giudizio o dopo la citazione a giudizio dell'imputato); se è vero inoltre, come è vero, che dello stesso libro II fa parte l'articolo 277-*bis*, introdotto con la legge 18 giugno 1955, n. 517, nel quale sono state formulate disposizioni in materia di libertà personale dell'imputato concernenti sia la fase dell'istruttoria come quella del giudizio; se è vero, infine, come è vero, che fa anche parte del libro II l'articolo 272, modificato con decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, poi convertito in legge con modificazioni, col quale un istituto, e precisamente quello della durata della carcerazione preventiva, che precedentemente era esclusivamente proprio della fase istruttoria, è stato esteso anche alla fase del giudizio: allora non si può ritenere limitata alla fase istruttoria la portata dell'articolo 260 del codice di procedura penale.

La giurisprudenza, però, con un eccessivo rigorismo interpretativo che non è assolutamente da condividersi, come più dettagliatamente dirò in seguito, in tema di previsione della revoca del mandato di cattura nella fase degli atti preliminari al giudizio e nella fase del giudizio si è limitata e si limita a considerare soltanto qualche ipotesi di revocabilità e non tutte quelle che sono configurate nel sistema processuale vigente; ipotesi che vale la pena di indicare in sintesi per una maggiore comprensione del tema.

Esse sono quattro, di cui due di carattere obbligatorio e due di carattere facoltativo: per quanto riguarda il primo gruppo, e precisamente la prima ipotesi, preciso che essa concerne i casi di illegittimità di emissione del mandato di cattura o dell'ordine di cattura. Detta ipotesi può verificarsi fin dalla emissione del mandato o dell'ordine per errore del magistrato o per una situazione sopravvenuta, come quando una legge successiva valuti il reato in modo meno sfavorevole o lo degradi tra quelli per cui il mandato o l'ordine di cattura non è consentito.

La seconda ipotesi di revoca obbligatoria del mandato o dell'ordine di cattura ricorre quando fin dall'inizio vengono a mancare – o successivamente vengono a cadere – quegli indizi di colpevolezza che sono alla base del provvedimento. Entrambe le ipotesi suddette sono previste nel primo comma dell'articolo 260.

Il secondo comma dell'articolo 260 prevede una delle ipotesi di revoca facoltativa, che si verifica quando non è più necessario mantenere il mandato o l'ordine di cattura sempre che esso sia facoltativo. In questo caso il giudice può trasformarlo in mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento. La seconda ipotesi di revoca facoltativa ricorre nell'articolo 277-*bis* del codice di procedura

penale, introdotto con legge 18 giugno 1955, n. 517, per effetto del quale, sia nel caso di obbligatorietà che in quello di facoltatività di emissione di mandato o ordine di cattura, questo può essere revocato quando, sopravvenuta una causa estintiva della pena, il giudice ritenga che per il reato contestato possa essere irrogata in concreto una pena che rientri nei limiti della suddetta causa di estinzione, tenuto conto anche della carcerazione preventiva già sofferta. Questa ipotesi, però, essendo applicabile nella fase istruttoria come in quella del giudizio, non è considerata nella presente proposta di legge.

Come dicevo innanzi la giurisprudenza ha ritenuto e ritiene che le ipotesi che rientrano nel quadro dell'articolo 260 siano applicabili soltanto nella fase istruttoria, ammettendo soltanto in via di eccezione che la revoca del mandato di cattura può essere disposta in ogni stato e grado della causa quando vengono a mancare le condizioni che legittimavano la emissione del mandato stesso, come nel caso in cui, per la definizione giuridica ritenuta dal giudice del giudizio, il reato non consenta il mandato di cattura.

Stranamente e illogicamente, però, la giurisprudenza, pur ponendo a sostegno dell'ipotesi innanzi precisata il principio secondo il quale « la detenzione preventiva deve disporsi soltanto se richiesta da finalità di giustizia, in relazione alla gravità del reato, ai pericoli dell'alterazione della verità e della fuga dell'imputato » – principio questo di ordine generale che dovrebbe consentire, anzi imporre, come giustamente mette in rilievo il proponente, in ogni tempo la revoca del mandato di cattura facoltativo – quando quei presupposti siano venuti a cessare o non siano mai esistiti, continua rigidamente ad affermare che negli altri casi l'istituto della revoca è proprio della fase istruttoria e non può applicarsi nella fase del giudizio.

Mi esimo per brevità dall'elencare le argomentazioni per le quali validamente si può contrastare il suddetto indirizzo giurisprudenziale – che è mantenuto fermo nonostante gli sforzi difensivi fatti in vari casi – in quanto esse sono state ampiamente ed esaurientemente specificate nella relazione che accompagna la proposta di legge.

Ecco dunque la necessità della presente proposta di legge, con la quale si vuole innanzi tutto eliminare la disparità evidente tra la situazione dell'imputato nella fase istruttoria e la situazione dell'imputato nella fase del giudizio nel senso che l'imputato latitante può chiedere al giudice istruttore – ed ottenere – tramite la sua difesa, la revoca del mandato di cattura sia ai sensi del primo che ai sensi del secondo comma dell'articolo 260, mentre l'imputato rinviato a giudizio non può invocare analogo trattamento. In secondo luogo si vuole eliminare la disparità esistente fra l'imputato detenuto, al quale può essere concessa la libertà provvisoria anche nella fase del giudizio (quando il mandato di cattura sia facoltativo), e l'imputato latitante, che non può ottenere la revoca del mandato quando sia stato rinviato a giudizio, anche nel caso di mandato di cattura facoltativo.

L'onorevole Vassalli nella relazione fa una disamina attenta, accurata e convincente dell'assurdità di una simile situazione, disamina che condivido pienamente ed alla quale integralmente mi riporto per evitare inutili ripetizioni, mettendo in rilievo l'insostenibilità di alcune fondamentali argomentazioni sviluppate dalla giurisprudenza e dalla Suprema corte e giungendo alla conclusione che « la restrizione dell'istituto della revoca del mandato di cattura per tutte le ipotesi previste nell'articolo 260 del codice di procedura penale, relativamente allla sola fase istruttoria, non è giusta né costituzionalmente legittima ». Egli chiede pertanto che l'articolo 260 venga applicato in ogni stato e grado del giudizio; propone, infine, con l'aggiunta di un comma all'articolo 260, un'adeguata regolamentazione della materia delle impugnazioni, sia contro la revoca del mandato di cattura che contro il diniego di revoca, prevedendo gli stessi mezzi d'impugnazione che la legge stabilisce per la scarcerazione contro l'ordinanza di revoca, ai sensi del primo comma dell'articolo in esame, o contro l'ordinanza di rigetto della relativa istanza di revoca, e prevedendo inoltre gli stessi mezzi di impugnazione che la legge prevede in materia di libertà provvisoria contro l'ordinanza di revoca del mandato di cattura, ai sensi del secondo comma dell'articolo 260.

Ho così riassunto i motivi ispiratori alla proposta di legge, alla cui approvazione mi dichiaro pienamente favorevole.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai colleghi che volessero intervenire, vorrei sottolineare alcuni aspetti della presente proposta di legge.

Il primo è questo: la condizione del latitante, rispetto alla possibilità di revocare il mandato di cattura in quanto venuti meno o mai esistiti gli indizi o gli elementi di prova che ne avevano legittimato l'emanazione. Nel caso, poi, di rinvio a giudizio per sentenza,

si tratta di fatti sopravvenuti o di diversa valutazione degli indizi rispetto alla sentenza del giudice istruttore? E come articolare questo istituto rispetto all'appello avverso i provvedimenti del giudice istruttore?

Altro punto da considerare è l'influenza dei termini, in riferimento all'istituto della scarcerazione automatica, recentemente disciplinato con il decreto-legge n. 192 del 1970, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 406 del 1970.

Mi sembra che questi aspetti debbano essere particolarmente sottolineati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CATALDO. Questo mio primo intervento vuole soltanto essere di stimolo alla discussione, sollevando dei problemi e chiedendo chiarimenti al presentatore della proposta di legge e al relatore.

Il principio in base al quale, ogni volta che vengono a mancare le condizioni che giustificano la custodia preventiva, il giudice deve ordinare la scarcerazione è da noi pienamente condiviso; così come quello secondo cui il giudice, quando non ritenga più necessaria la custodia preventiva dell'imputato, debba ordinarne la liberazione (nel caso in cui il mandato di cattura è facoltativo). La proposta di legge Vassalli, comunque, va al di là di queste posizioni ed è a questo punto che sorgono in noi delle perplessità. L'onorevole Vassalli, infatti, intende estendere questa disciplina anche al latitante. Anche volendo aderire a questa impostazione, si deve a nostro avviso tener conto della possibilità di entrare in contraddizione con altre norme, come ad esempio quella contenuta nell'articolo 273 del codice di procedura penale. Noi, cioè, verremmo a stabilire che possa essere revocato il mandato di cattura per il latitante quando già il codice dice che il mandato deve essere nuovamente emesso soltanto quando vi sia pericolo di fuga. Si tratta quindi di una contraddizione che in ogni caso dovremo trovare il modo di superare, in quanto verrebbe prevista la revoca del mandato di cattura per chi è già fuggito mentre vi sarebbe l'obbligo di reiterare il mandato stesso per chi stia per darsi allla fuga.

Per quanto riguarda il quarto alinea della proposta di legge ritengo che da una parte esso sia superfluo e dall'altra ribadisca una norma che andrebbe invece decisamente eliminata. Difatti in esso si fa riferimento ai due pericoli di fuga e al mancato rispetto degli obblighi imposti contestualmente alla revoca del mandato. Questa è una direzione diametralmente opposta a quella fermamente perseguita dalla Commissione in tutti i lavori preparatori per la riforma del codice di procedura penale, nel quale noi abbiamo detto che i mandati di cattura possono essere emessi soltanto per specifiche ed invalicabili esigenze istruttorie. Prevedendo oggi che il mandato possa essere riemesso dal giudice del dibattimento, ci poniamo in contraddizione con noi stessi e con l'impostazione che abbiamo unanimemente dato ai diritti del cittadino in tema di libertà personale.

Vorrei, infine, un chiarimento a proposito dell'ultimo alinea della proposta di legge. In esso vengono prospettate due ipotesi: ordinanze che revochino il mandato di cattura e revoca di cui al secondo comma. Nel primo caso è prevista l'impugnativa in base all'articolo 272-*bis* del codice di procedura penale, nel secondo invece non si prospetta nessuna impugnativa. Il fatto è che l'articolo 281 del codice di procedura penale richiama soltanto il terzo e il quarto capoverso dell'articolo 272-*bis*, mentre dovrebbe essere richiamato anche il quinto capoverso, in modo che anche contro le ordinanze emesse nel corso di un dibattimento rinviato a tempo indeterminato possa essere proposto ricorso per Cassazione.

In conclusione, quindi, il mio suggerimento è che, se si vuole giungere a prevedere anche la revoca del mandato di cattura per il latitante (cosa da noi avversata in linea di principio), occorre contestualmente modificare anche l'articolo 273 del codice di procedura penale.

In ogni caso rimangono valide le mie osservazioni a proposito delle possibilità di impugnativa di provvedimenti emessi durante il dibattimento. E così io ritengo che si debba eliminare il quarto alinea dell'articolo unico della proposta di legge per una questione di principio. Esso disciplina infatti una fattispecie che è già regolamentata.

VASSALLI. Vorrei innanzitutto premettere un ringraziamento al relatore per la comprensione che ha dimostrato non solo nei riguardi della proposta di legge, ma anche nei riguardi dei dati e delle riflessioni con i quali ho ritenuto mio dovere accompagnare tale proposta di legge.

Ho cercato di elaborare un testo tecnicamente valido, tenendo nel massimo conto la giurisprudenza, la dottrina e tutte le implicazioni possibili.

Si tratta di una materia delicatissima e la mia proposta, che risale al 24 giugno 1970, precede quella innovazione molto importante

che il Parlamento ha attuato, quando accogliendo la proposta di legge dei senatori Maris ed altri sull'effetto sospensivo delle impugnazioni in materia di libertà provvisoria, ha modificato il secondo comma dell'articolo 281 del codice di procedura penale.

La seconda osservazione riguarda l'aspetto costituzionale di questa proposta di legge, che è stato messo in rilievo dall'onorevole Lospinoso Severini. Sono assolutamente convinto che la norma vigente cadrebbe senz'altro se venisse presa in considerazione dalla Corte costituzionale. Mi permetterei di suggerire un certo avanzamento da parte del legislatore, per non essere sempre a rimorchio delle decisioni della Corte costituzionale.

L'incostituzionalità dell'articolo 260 del codice di procedura penale è manifesta.

Vi è poi un aspetto di disparità tra la posizione del detenuto e quella del non detenuto. Vorrei chiarire quanto ho detto, anche in relazione all'intervento dell'onorevole Cataldo. Questa proposta di legge non ha a che fare con l'articolo 13, ma con l'articolo 3 della Costituzione. Io capisco lo sfavore verso la situazione del latitante, il quale non può ottenere tutte le revoche nella fase preliminare ed in quella del giudizio, però esistono delle situazioni ibride ed intermedie tra quella di detenuto e quella di latitante. Vi sono dei casi in cui la persona non detenuta non sa di essere sotto mandato di cattura; sono dei casi rari ma obiettivamente esistenti. Vi possono essere, ad esempio, casi di persone assai malate che non sanno di essere sotto mandato di cattura perché questa situazione viene loro celata dai parenti.

Quell'articolo parte dal concetto, profilato dall'onorevole Alessi, che vi è impossibilità per il giudice di effettuare tale valutazione in una fase diversa da quella istruttoria e da quella finale della sentenza.

Io ho citato l'esempio dei processi « cumulativi » con centinaia di imputati. Vi sono casi in cui fin dalle prime battute del processo si capisce che quel latitante non c'entra proprio nulla. Ma non si emettono quasi mai sentenze anticipate; si deve attendere per mesi la definizione del giudizio « cumulativo ».

Altro aspetto è quello dello sfavore per il latitante che sa di essere sotto mandato di cattura. Anche questa posizione è scaduta nella nostra legislazione. Il latitante può essere qualche volta una figura odiosa, ma qualche altra volta può non esserlo: può essere un malato gravissimo, una persona intrasportabile. Non possiamo legare le mani al giudice in presenza di casi-limite che si possono verificare. Con questo vorrei anche rispondere agli accenni dell'onorevole Alessi. Non si tratta di un'altra norma in favore della delinquenza non presunta. D'altra parte, è una proposta di legge modestissima, di equiparazione di situazioni che possono oggettivamente presentarsi con gli stessi connotati sia per il detenuto sia per il non detenuto. Con tale proposta di legge si intende dare al giudice determinati poteri.

La Cassazione, nel respingere quell'interpretazione più volte suggerita dalla dottrina, ha addotto proprio l'argomento che è stato profilato dall'onorevole Cataldo, sia pure dal punto di vista di un coordinamento di riforma. Cioè ha sostenuto che se si ammette il mandato in caso di pericolo di fuga come si può ammetterne la revoca? Anche a questa obiezione ho risposto con l'argomento che non tutti i non detenuti sono dei latitanti. Si è constatato che qualche volta la latitanza è una situazione originaria; allora perché il giudice non potrebbe revocare il mandato, considerata questa situazione, come farebbe per il detenuto?

Comunque ho voluto fare quest'ultima precisazione per sostenere la proposta di legge dal punto di vista di un suo valore oggettivo. Ciò premesso vengo a considerare le osservazioni particolari avanzate dall'onorevole Cataldo. Per quanto riguarda la proposta di sopprimere il quarto alinea, ove si consente di emettere nuovamente il mandato di cattura già revocato, debbo far rilevare che l'istituto della revoca facoltativa del mandato di cattura può essere facilmente equiparato a quello della concessione della libertà provvisoria, ovvero che la revoca obbligatoria del mandato di cattura è assimilabile alla scarcerazione automatica per decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva. Pertanto io, pur premettendo che mi sono tenuto il più possibile aderente a quella che è la disciplina attuale, onde rispondere a quella esigenza costituzionale di giustizia che avevo profilato poc'anzi, mi rimetto al giudizio della Commissione per quanto riguarda questo punto. Ricordo soltanto che, pur essendo il suggerimento dell'onorevole Cataldo fondamentalmente importante, occorre tenere presente l'esigenza di mantenersi in linea con il punto 42 dell'articolo 2 del disegno di legge sulla riforma del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda invece la seconda osservazione dell'onorevole Cataldo, concernente la ristrutturazione dell'ultimo alinea relativo alle impugnazioni, preferirei aspettare di conoscere l'opinione degli altri colleghi

in proposito, onde poter dare, pur essendo convinto di aver accolto un principio essenzialmente giusto – anche se presta il fianco a cattive o incomplete interpretazioni in quanto così come la revoca obbligatoria è equipollente alla scarcerazione automatica anche la revoca facoltativa è equipollente alla libertà provvisoria – una più circostanziata motivazione alla ragion d'essere di questa parte della proposta di legge. Se un tempo poteva sembrare giusto mantenere l'effetto sospensivo dell'impugnativa del pubblico ministero contro la revoca facoltativa del mandato di cattura perché si sarebbero create delle disparità, adesso il problema è caduto perché l'effetto sospensivo è tolto per tutte le impugnative del pubblico ministero, sia in riferimento alla scarcerazione che in riferimento alla libertà provvisoria.

In sostanza io posso riassumere la mia opinione in tre punti: insisto innanzitutto perché la Commissione giustizia voglia confortare con il suo voto il provvedimento nel suo complesso, e soprattutto per quanto riguarda i primi tre alinea; ritengo che si possa e si debba rimeditare (e non solo a causa di problemi tecnici ma anche in considerazione di problemi politici) il contenuto del quarto alinea; penso infine che l'ultimo alinea si debba riformulare, seppure solo da un punto di vista tecnico, in relazione ai rilievi mossi dall'onorevole Cataldo.

Per quanto riguarda infine il collegamento con la scarcerazione automatica, ritengo opportuno richiamare il quarto alinea della proposta di legge ove è detto che « il mandato di cattura già revocato o convertito può essere, quando ne ricorrano le condizioni e salvo quanto stabilito nell'articolo 272, nuovamente emesso ». Naturalmente se, come propone l'onorevole Cataldo, cadesse ogni potere di riemissione del mandato di cattura, sarebbe assorbito il problema di tener conto della carcerazione preventiva sofferta.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che le considerazioni da me svolte poc'anzi non volevano rappresentare delle obiezioni ma dei temi sui quali condurre la discussione.

CASTELLI. Vorrei avanzare una proposta in merito all'ordine dei lavori, proposta che mi sembra implicita anche nelle conclusioni dell'onorevole Vassalli. Il collega Cataldo ha fatto delle considerazioni che a noi sembrano senz'altro meritevoli di un ulteriore approfondimento e sulle quali non possiamo esprimere immediatamente il nostro parere.

Chiedo quindi che il seguito della discussione di questo provvedimento venga rinviato ad altra seduta, ovviamente lasciando aperta la discussione generale.

GUIDI. Noi concordiamo pienamente con le conclusioni cui è giunto l'onorevole Vassalli a proposito dei primi tre alinea di questo provvedimento. A proposito del quarto alinea, invece, condividiamo le perplessità espresse dall'onorevole Cataldo e desideriamo anzi sottolineare l'estrema delicatezza della situazione, in quanto rischiamo di porci in contrasto con le posizioni già assunte in occasione della discussione del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale. Il problema, inoltre, è aggravato dal fatto che quest'ultimo provvedimento ci è stato restituito dal Senato in un testo che suscita in noi l'esigenza di ribadire le posizioni precedentemente assunte.

Concordiamo quindi con la proposta di rinvio a breve termine, in quanto riteniamo che non sia necessario molto tempo per presentare delle valide proposte di soluzione ai problemi oggi soltanto impostati.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'esigenza espressa dall'onorevole Vassalli è avvertita anche dal Governo, che è favorevole al rinvio anche per ragioni di ordine più generale.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche relative all'espletamento degli scrutini per il conferimento delle promozioni ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, limitatamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1966 (2956).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche relative all'espletamento degli scrutini per il conferimento delle promozioni ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, limitatamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969 ».

L'onorevole Bernardi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERNARDI, *Relatore*. L'ordinamento giudiziario prevede una commissione centrale

che espleta periodicamente gli scrutini per il passaggio ai ruoli superiori, ma che procede ad uno scrutinio soltanto quando il precedente è stato concluso. Il fatto è, però, che, data la difficoltà di interpretazione delle norme, ogni scrutinio viene puntualmente impugnato e quindi sono pressoché tutti fermi fin dal 1961. Per ovviare a questo inconveniente, il disegno di legge in esame propone che si possa passare allo scrutinio successivo anche se il precedente non sia ancora definito, pur rimanendo ciascuno autonomo rispetto all'altro. In questo modo sarebbe possibile eliminare un'enorme mole di lavoro arretrato, che con il sistema attuale si trascinerebbe ancora per anni e che interessa circa 1200 dipendenti.

Io ritengo che il provvedimento sia giusto ed opportuno e che pertanto la Commissione debba senz'altro approvarlo.

VASSALLI. Desidero soltanto preannunciare il voto favorevole del mio gruppo.

MUSOTTO. Sono d'accordo con l'onorevole Vassalli.

COCCIA. Anche noi ci associamo e preannunciamo il nostro voto favorevole.

CASTELLI. A titolo personale vorrei precisare che ritengo opportuno questo provvedimento ma che sono convinto che esso rappresenti soltanto un palliativo, e non possa certo risolvere radicalmente il problema. Vi è l'esigenza di un provvedimento più generale e completo. Comunque allo stato degli atti ammetto che questa norma sia il massimo possibile in questo momento.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con le considerazioni del relatore e sottolineo l'urgenza di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Ai fini del conferimento delle promozioni per scrutinio ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, relativamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969, la commissione centrale di scrutinio presso il Ministero di grazia e giustizia, di cui allla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni, può procedere al contemporaneo espletamento di tutti gli scrutini ai quali ciascun funzionario partecipa, formando separate graduatorie per ciascun anno al quale le vacanze si riferiscono.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari (2957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari ».

L'onorevole Bernardi ha facoltà di riferire alla Commissione.

BERNARDI, *Relatore*. Questo disegno di legge prevede un'ulteriore modifica dell'articolo 4 del decreto-legge del 1924, che si dimostra particolarmente duro a morire, visto che nonostante molte volte si sia tentato di abrogarne diverse parti, altre non si riesce ad eliminarle. Nel 1958, con la legge n. 58, si disponeva infatti l'abrogazione di questo articolo 99, consentendo agli amanuensi e dattilografi assunti a norma del predetto articolo di partecipare ad un concorso con cui il legislatore riteneva si potesse normalizzare la situazione. Sennonché, a decorrere dal 1° gennaio 1963, si ha una successiva abrogazione. Di nuovo a decorrere dal 1965. Con la legge n. 264 del 1964 si ha un aumento di settecento unità. A decorrere dal 1965 si subordina l'utilizzazione del personale alla determinazione del Ministero per comprovate maggiori esigenze di copia. Ancora nel 1965 si torna sull'argomento a seguito dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui alla legge del 1964. Nel 1966 si limita l'entrata del personale nel senso che per uno che entra in servizio si deve eliminare un dattilografo o amanuense assunto a norma dell'articolo 99.

Infine, con la legge n. 151 del 1969, si « proroga » l'abrogazione al 31 dicembre 1970.

Questo articolo 99 è ancora sorretto da alcune centinaia di presenze. Si chiede dunque una ulteriore proroga di questa legge, data la lentezza con cui viene meccanizzato il servizio di copia, perché le macchine riproduttrici sono molto lente e lenta è pure l'assunzione di personale proveniente da categorie

speciali, per cui si rende ancora necessaria la presenza di questi « novantanovisti ». La proroga richiesta è fino al 31 dicembre 1972. Qualche collega mi diceva che questi servizi non sono pagati in determinati periodi dell'anno; perciò il disegno di legge è piuttosto urgente. Attualmente i dipendenti non di ruolo in attesa di questa proroga sono circa trecento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COCCIA. Vi sono due aspetti fondamentali del problema. Uno riguarda questa « singolar tenzone » che non accenna ad esaurirsi; l'altro riguarda la situazione di fatto, che vede trecento amanuensi vivere alla mercè delle nostre decisioni a cavallo dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, al termine dei quali non percepiscono lo stipendio perché si attende la proroga dell'articolo 99.

Ora, questa proroga al 31 dicembre 1972 dovrebbe costituire quanto meno l'occasione per far presente al ministro di grazia e giustizia la necessità che il concorso per l'entrata in ruolo dei trecento amanuensi avvenga a breve termine. Vorremmo perciò sollecitare il sottosegretario Pellicani a darci delle assicurazioni al riguardo. Altrimenti questa « singolar tenzone » non è più un frutto casuale della nostra produzione legislativa ma sottostà a questa vicenda il fatto che, nonostante le assicurazioni di andare incontro alle esigenze di questi uffici, si va avanti con palliativi, prorogando quello che si abroga.

Perciò da una parte siamo d'accordo per la proroga, dall'altra chiediamo che vengano date assicurazioni alla Commissione circa i termini dell'espletamento del concorso per il passaggio in ruolo dei trecento amanuensi, perché crescono le esigenze degli uffici.

CASTELLI. Anch'io voto, con analogo scarso entusiasmo, a favore di questo disegno di legge, che è una conferma del fatto che nel nostro paese nulla è più duraturo del provvisorio.

Esistono situazioni umane alle quali dobbiamo provvedere e quindi approvo il disegno di legge; mi associo però a quanto ha chiesto l'onorevole Coccia, invitando il Governo a precisarci se esistono possibilità di andare incontro in modo definitivo alle esigenze degli uffici interessati alla legge.

VASSALLI. Anche noi siamo dello stesso parere degli oratori che ci hanno preceduto.

MANCO. Siamo anche noi del medesimo parere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Posso dire che il concorso avverrà al più presto. Mi impegno ad indicarne la data precisa nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Il termine per l'abrogazione dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, fissato dall'articolo unico della legge 2 aprile 1969, n. 151, è prorogato al 31 dicembre 1972.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Partecipazione ai concorsi e agli scrutini per la promozione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura e abrogazione dell'articolo 35 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 838, e dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1968, n. 916 (1892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione ai concorsi e agli scrutini per la promozione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura e abrogazione dell'articolo 35 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 838, e dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 ».

L'onorevole La Loggia ha facoltà di svolgere la relazione.

LA LOGGIA, *Relatore*. L'articolo 34 della legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, sanciva che « i magistrati componenti del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o

agli scrutini per la promozione, salvo che non ne facciano più parte da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta ».

La norma aveva la sua ragione d'essere nell'opportunità di evitare che le commissioni di esame e di scrutinio – nominate dall'organo di autogoverno della magistratura, al quale compete altresì di valutarne l'operato in sede di ricorso – fossero chiamate a portare il loro giudizio su di un componente del Consiglio medesimo.

Fu però osservato che la legge, nel perseguire una corretta finalità, aveva posto in essere un grave ostacolo alla normale progressione dei magistrati eletti componenti di esso Consiglio. Invero la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (in seguito sostituita, per quanto concerne la nomina dei magistrati di tribunale a magistrati di corte d'appello, dalle più favorevoli disposizioni della legge 25 luglio 1966, n. 570), garantisce al magistrato non solo il termine fisso per la chiamata agli scrutini ma altresì – in caso di esito positivo – l'accesso alla categoria superiore, in soprannumero, due anni dopo lo scrutinio, nell'ipotesi che la nomina stessa non sia avvenuta prima per difetto di posti. Ma quest'ultima norma sarebbe inoperante nei confronti del magistrato eletto, componente del Consiglio, giacché, non essendogli consentito, per un quadriennio, di partecipare agli scrutini, non avrebbe potuto acquisire il diritto alla promozione a termine fisso.

Per ovviare a tale inconveniente, da cui sarebbe potuto derivare la fuga dei magistrati più anziani di ogni categoria dall'elettorato passivo o le loro dimissioni prima della scadenza del mandato, è intervenuta la legge 13 luglio 1965, n. 838, la quale – pur mantenendo fermo il divieto della valutazione del magistrato scrutinando durante il quadriennio di esercizio delle funzioni di componente del Consiglio superiore – fa salva l'anzianità del magistrato stesso nella nuova qualifica, in quanto stabilisce che la promozione decorre, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui la promozione stessa sarebbe stata conseguita se il magistrato non avesse fatto parte del Consiglio superiore o avesse esercitato la facoltà di dimettersi dalla carica.

La nuova disciplina non appare tuttavia sufficiente, in quanto la legge n. 838 non ha preso in considerazione situazioni analoghe ed ugualmente meritevoli di tutela per gli stessi motivi che hanno suggerito la sostituzione dell'articolo 34 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Non è stata infatti contemplata l'ipotesi del magistrato di corte di appello già chiamato allo scrutinio per la nomina alla categoria superiore e dichiarato promovibile, il quale, prima della promozione, sia stato eletto componente del Consiglio superiore; né quella del magistrato di tribunale o di corte di appello che all'atto della elezione a componente del Consiglio figuri nella già formata graduatoria dei vincitori di concorso per l'ingresso nella categoria superiore.

Alla stregua della normativa vigente, il magistrato suddetto cessa di far parte del Consiglio dal giorno in cui a seguito dellla promozione conseguita assume le nuove funzioni. Di conseguenza, ove intenda espletare fino al termine il mandato conferitogli dal corpo elettorale, deve rinunciare per quasi un quadriennio ai vantaggi derivantigli dalla promozione. Va poi sottolineato come il citato articolo 28 non più si attagli alle disposizioni contenute nelle leggi 4 gennaio 1963, n. 1 e 25 luglio 1966, n. 570, in base alle quali all'attribuzione della qualifica superiore non sempre si accompagna il conferimento delle relative funzioni.

Per le stesse ragioni non poteva essere contemplata dalla legge n. 838 l'ipotesi del magistrato di tribunale il quale maturi durante la sua permanenza al Consiglio l'anzianità richiesta dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570; né quella del magistrato di tribunale che detta anzianità abbia maturato nelle more delle elezioni al Consiglio stesso.

Analoga lacuna si riscontra in tema di conferimento degli uffici direttivi ai magistrati di corte di cassazione, componenti effettivi del Consiglio superiore. Infatti l'articolo 35 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dispone soltanto che a tali magistrati « non possono essere conferiti gli uffici direttivi, salvo che da almeno un anno non facciano più parte del Consiglio o che questo sia venuto a cessare ». Infine, in riferimento a tutti i casi indicati, occorre eliminare la limitazione della portata del principio contenuto nella legge n. 838 ai soli effetti giuridici, in quanto essa mantiene in vita una disparità di trattamento che non solo non trova alcuna giustificazione nella *ratio legis*, ma anzi con essa contrasta, in quanto costituisce forse l'ostacolo più rilevante al libero esercizio del diritto di elettorato passivo.

Si impone pertanto l'esigenza di provvedere alla integrazione organica del sistema in vigore, attuando una disciplina che, pur

mantenendo rigorosamente fermo il principio del divieto per il magistrato eletto componente del Consiglio superiore, per tutta la durata della carica, di partecipare a concorsi per esame, di essere sottoposto a valutazioni di idoneità, di conseguite qualifiche superiori e di ottenere il conferimento degli uffici direttivi ristabilisca tuttavia la *par condicio* di tutti i magistrati a prescindere dalla loro elezione o meno al Consiglio.

A tanto si provvede con il presente disegno di legge, alla cui approvazione sono senz'altro favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASTELLI. Concordo pienamente con l'impostazione e con le finalità di questo provvedimento, che ritengo debba essere senz'altro mente mi sono trovato di fronte ad un testo approvato. Debbo però anche dire che raramente mi sono trovato di fronte ad un testo legislativo così « raffazzonato » sotto il profilo formale. Chiedo quindi alla Presidenza di voler rinviare ad altra seduta l'esame dettagliato del provvedimento affinché sia possibile approntare tutti gli emendamenti che si rendono necessari per evitare che la Commissione giustizia approvi un testo non apprezzabile.

GUIDI. Siamo senz'altro favorevoli allo spirito della proposta di legge, anche se riteniamo necessario fare alcune osservazioni. Non possiamo, infatti, non rilevare la contraddizione in cui viene a trovarsi la nostra Commissione quando deve esaminare, ad esempio, la norma contenuta all'articolo 2, mentre siamo ancora in attesa di una risposta del Governo proprio su questo argomento. In questa sede il Governo ha già anticipato la sua propensione alla eliminazione dello scrutinio per la nomina a magistrato di cassazione, punto che rimarrà fermo sia che si scelga come testo base la proposta di legge Di Primio n. 2425, sia che si scelga il disegno di legge n. 1891. Ciò significa che rischieremmo di introdurre con l'articolo 2 di questo provvedimento una norma che nasce già vecchia e superata. Sarebbe quindi opportuno sospendere l'esame di questo provvedimento affinché ciò possa anche rappresentare uno stimolo per il Governo a sciogliere quanto prima le sue riserve.

AMADEI LEONETTO. Sono d'accordo pienamente con quanto ha detto l'onorevole Guidi.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

LA LOGGIA, *Relatore*. Concordo con l'onorevole Castelli sulla necessità di por mano a qualche perfezionamento formale del testo in esame, però vorrei rilevare, in ordine ad una osservazione dell'onorevole Guidi, che se noi adottiamo il criterio di sospendere le decisioni che via via siamo chiamati a prendere quando su materia connessa vi siano altri disegni di legge o proposte di legge, istituzionalizziamo una sorta di sospensiva di carattere generale.

AMADEI LEONETTO. Lo stesso ministro, la settimana scorsa, si impegnò ad esaminare al più presto la proposta di legge Di Primio.

LA LOGGIA, *Relatore*. La modifica dell'ordinamento vigente non implica che esso precluda le modifiche più radicali. Oggi modifichiamo l'ordinamento per quello che è, facendo riferimento a quello che già esiste.

GUIDI. Il ministro ha detto di essere favorevole all'abolizione degli scrutini. Oggi invece stabiliamo che questo scrutinio resta. Siamo in una situazione contraddittoria !

PRESIDENTE. Essendovi una richiesta di rinvio per una revisione formale del testo, spero che i prossimi giorni possano essere utili per dirimere la questione sostanziale.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge n. 2956 e n. 2957, oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Votazione segreta.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche relative all'espletamento degli scrutini per il conferimento delle promozioni ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie limitatamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969 » (2956).

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Voti favorevoli 26
Voti contrari . . . . —

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari » (2957).

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi, Amadei Leonetto, Benedetti, Bernardi, Castelli, Cataldo, Coccia, Cocco Maria, Dell'Andro, De Poli, Fanelli, Felici, Granzotto, Guidi, La Loggia, Lospinoso Severini, Manco, Marchetti, Micheli Pietro, Musotto, Padula, Pellegrino, Re Giuseppina, Spadola, Vassalli, Verga.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO